

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

GIOVEDÌ 3 LUGLIO 1969

(20^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **TESAURO**

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Modifiche agli articoli 33 e 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707, recante norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale, ed agli articoli 24 e 25 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza » (672) (D'iniziativa del deputato Pennacchini) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 154, 155, 156, 157
BISORI	155
GASPARI, sottosegretario di Stato per l'interno	155, 157
MURMURA	155
SIGNORELLO	155, 156
VIGNOLA, relatore	154

La seduta ha inizio alle ore 19,50.

Sono presenti i senatori: Bisori, Corrao, Dalvit, Del Nero, Fabiani, Gianquinto, Illuminati, Li Causi, Maier, Murmura, Preziosi, Schiavone, Signorello, Tesauro, Treu, Turchi, Venanzi e Vignola.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gaspari.

MURMURA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Pennacchini: « Modifiche agli articoli 33 e 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707, recante norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul

reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale, ed agli articoli 24 e 25 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza » (672) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Pennacchini: « Modifiche agli articoli 33 e 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707, recante norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale, ed agli articoli 24 e 25 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VIGNOLA, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge in discussione, d'iniziativa del deputato Pennacchini, approvato dalla II Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 21 maggio 1969 e assegnato alla nostra Commissione in sede deliberante, riguarda modifiche agli articoli 33 e 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707, recante norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale, ed agli articoli 24 e 25 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza.

Il provvedimento, in sostanza, tende ad eliminare alcune sperequazioni ed incertezze conseguenti all'applicazione delle succitate leggi nn. 707 e 882.

Il problema in esso contemplato riguarda un numero molto ristretto di interessati; tuttavia ritengo che la sua soluzione costituisca un atto di giustizia nei confronti di coloro che, dopo decenni di appartenenza ad un'organizzazione, si sono visti da questa emarginare, a causa di un'evidente discrimi-

nazione provocata da alcune norme recate dalle citate leggi, le stesse che con questo provvedimento si intendono modificare.

Il trattamento del personale appartenente alle bande militari dovrebbe essere, per quanto possibile, uguale per tutti. Viceversa, come si evince dalla relazione che precede il provvedimento in esame, almeno in tre casi tale principio è stato palesemente violato.

Ora, allo scopo di eliminare difformità di trattamento fra i complessi bandistici, si è del parere che il personale delle bande musicali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della Guardia di finanza debba fruire dello stesso trattamento previsto per quello delle bande dei Carabinieri e della Aeronautica.

Gli articoli 1 e 3 del disegno di legge forniscono un'interpretazione autentica delle corrispondenti norme dei vari provvedimenti relativi ai diversi complessi bandistici, eliminando così difformi interpretazioni. Essi, cioè, vengono ad eliminare la diversa applicazione, di alcune norme delle leggi più volte citate, verificatasi in sede di primo inquadramento del personale musicante.

I rimanenti articoli costituiscono la vera ragione d'essere del disegno di legge.

Si tratta di questo: antecedentemente all'entrata in vigore delle leggi n. 707 e n. 882 sopra citate, i musicanti appartenenti ai complessi bandistici della Guardia di finanza e della Pubblica Sicurezza erano divisi in effettivi, aggregati e allievi. Gli aggregati entravano a far parte della banda a seguito di esame che sostenevano dinanzi al maestro della banda stessa.

In seguito all'entrata in vigore dei provvedimenti sopra richiamati, a tali musicanti venne data la possibilità di diventare effettivi previo concorso, a loro espressamente riservato, in considerazione del fatto che, con il riordinamento dei complessi, tutti i musicanti che ancora non lo fossero, dovevano divenire effettivi.

A questo punto si è verificata la disparità di trattamento che si intende ovviare. Difatti, mentre nella banda della Guardia di finanza e in quella della Pubblica Sicurezza

per i vincitori del predetto concorso il periodo trascorso nella banda con la qualifica di aggregato è stato, ai fini della carriera, computato soltanto per un terzo, nelle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare tale limitazione non è stata posta.

Proprio per ovviare a questa palese ingiustizia è stato presentato il provvedimento in discussione, sul quale invito la Commissione ad esprimere parere favorevole.

S I G N O R E L L O . Condivido le osservazioni del collega Vignola ed anch'io sono del parere che si debba approvare questo provvedimento per eliminare l'attuale sperequazione di trattamento tra i componenti delle diverse bande.

Intendo però presentare un emendamento, concernente gli esecutori aggregati alla banda del Corpo delle guardie di finanza, che dovrebbero essere collocati nella banda in soprannumero all'organico. Si tratta soltanto di dieci unità per le quali, come ho già detto, chiedo soltanto una sistemazione in soprannumero, e non un inquadramento nell'organico.

Propongo perciò di aggiungere, fra l'articolo 5 e l'articolo 6, il seguente articolo:

Art. 5-bis.

« Gli esecutori aggregati della banda del Corpo della guardia di finanza, non inquadrati nel nuovo organico di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 882, a seguito del concorso interno previsto dalla legge stessa, tuttora in servizio, vengono trattenuti nella banda in soprannumero all'organico, con la collocazione nei ruoli delle terze parti secondo la tabella c) della suddetta legge e con tutti i diritti derivanti da tale collocazione ».

P R E S I D E N T E . Occorre accertare, senatore Signorello, se il suo emendamento comporti un maggior onere. In tal caso, si renderebbe necessario un parere suppletivo della Commissione finanze e tesoro.

B I S O R I . In linea di massima sono favorevole, per evidenti ragioni di umanità

e di equità. Vorrei però che mi si precisasse il numero delle unità, perchè non l'ho ben capito.

P R E S I D E N T E . Si tratta di 10 unità.

G A S P A R I , sottosegretario di Stato per l'interno. Vorrei, onorevole Presidente, far rilevare alla Commissione che il disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati all'unanimità, mira semplicemente a perequare la situazione di tutti i complessi musicali. È stato, quindi, uno slancio di giustizia che ha spinto i Gruppi alla Camera ad esprimere unanime parere favorevole: se nel disegno di legge cominciamo ad inserire norme particolari per Tizio o per Caio — e senza dubbio troveremo altri casi simili a quello prospettato dal senatore Signorello — dovremo approvare un provvedimento molto diverso da quello al nostro esame: in definitiva, emendandolo, nel senso da me deplorato, il disegno di legge verrebbe a perdere il suo carattere fondamentale di norma perequativa. Inoltre, qualsiasi emendamento che comportasse un nuovo onere finanziario, renderebbe indispensabile ricorrere alla Commissione finanze e tesoro per reperire la nuova copertura. Con ciò, non faremmo altro che rimandare alle calende greche la soluzione di questo problema perequativo, che invece occorre risolvere al più presto.

Per tutti questi motivi mi associo al parere espresso dal relatore, tendente all'approvazione del disegno di legge nel testo a noi pervenuto dalla Camera dei deputati. Naturalmente il problema sollevato dal senatore Signorello potrà essere oggetto di un successivo esame.

M U R M U R A . L'emendamento del collega Signorello potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno che la Commissione potrebbe approvare, anche perchè penso che l'esigenza fronteggiata dal disegno di legge in discussione sia avvertita anche da elementi di altre bande musicali. Il che ci induce a pensare che sarebbe necessario prevedere

una riforma organica, valida anche per il futuro.

S I G N O R E L L O . In considerazione di quanto ha affermato l'onorevole sottosegretario Gaspari (e cioè per evitare un riesame da parte della Commissione finanze e tesoro, nonchè per evitare ritardi, pregiudizievole per gli interessati al disegno di legge in discussione), mi associo alla proposta del collega Murmura di trasformare l'emendamento da me presentato in un ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 33 della legge 5 giugno 1965, n. 707, e dell'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sono aggiunte in fine le seguenti parole:

« L'eventuale periodo di servizio prestato in eccedenza sarà conteggiato in occasione del successivo avanzamento ».

(È approvato).

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 33 della legge 5 giugno 1965, n. 707, e dell'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 882, è sostituito dal seguente:

« Nella determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato anche l'eventuale periodo di appartenenza alla banda anteriormente al regolare inserimento come musicanti effettivi a seguito di concorso ».

(È approvato).

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 882, è sostituito dal seguente:

« Qualora l'inquadramento comporti l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante si procede alla sua valutazione secondo le modalità di cui al titolo IV capo II ed alla conseguente promozione. Nei casi in cui l'inquadramento comporti l'attribuzione di più gradi, i gradi successivi al primo saranno conferiti, sempre con le modalità stabilite nel titolo IV, capo II, al compimento di sei mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore ».

(È approvato).

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 13 luglio 1965, n. 882, è sostituito dal seguente:

« Nella determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato anche il periodo di appartenenza alla banda anteriormente all'inserimento come allievi musicanti ».

(È approvato).

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707, è sostituito dal seguente:

« Ai vincitori del concorso è attribuito il grado che loro compete in applicazione dell'articolo 33 ».

(È approvato).

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10.102.128 per l'anno finanziario 1969, si farà fronte

per lire 4.091.232 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1452 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 6.010.896 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1217 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Ricordo alla Commissione che il senatore Signorello ha presentato un ordine del giorno — derivante dall'emendamento al quale ha rinunciato — del seguente tenore: « La 1^a Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 672, fa voti che gli esecutori aggregati dalla banda del Corpo della guardia di finanza, non inquadri nel nuovo organico di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 882, a seguito del concorso interno previsto dalla legge stessa, tuttora in servizio, vengano tratti nella banda in soprannumero all'organico con la col-

locazione nei ruoli delle terze parti secondo la tabella c) della suddetta legge e con tutti i diritti derivanti da tale collocazione ».

L'ordine del giorno reca anche le forme del senatore Murmura e del relatore, senatore Vignola.

G A S P A R I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non posso che ripetere quanto già ho detto in merito all'emendamento: assicuro il presentatore, senatore Signorello, che il Governo non mancherà di sottoporre ad attento studio l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 20,20.